



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente l'imposta municipale propria (IMU);

VISTO l'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

VISTO l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale disciplina i criteri di determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

VISTO il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il comma 675 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 a norma del quale la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

CONSIDERATO che occorre aggiornare i coefficienti indicati nell'articolo 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, ai fini dell'applicazione dell'IMU e della TASI dovuti per l'anno 2019;

TENUTO CONTO dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

DECRETA:

ARTICOLO 1

Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l'anno 2019, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui

all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:

per l'anno 2019 = 1,02	per l'anno 2018 = 1,03	per l'anno 2017 = 1,04
per l'anno 2016 = 1,04	per l'anno 2015 = 1,05	per l'anno 2014 = 1,05
per l'anno 2013 = 1,05	per l'anno 2012 = 1,08	per l'anno 2011 = 1,11
per l'anno 2010 = 1,13	per l'anno 2009 = 1,14	per l'anno 2008 = 1,18
per l'anno 2007 = 1,22	per l'anno 2006 = 1,26	per l'anno 2005 = 1,29
per l'anno 2004 = 1,37	per l'anno 2003 = 1,41	per l'anno 2002 = 1,47
per l'anno 2001 = 1,50	per l'anno 2000 = 1,55	per l'anno 1999 = 1,57
per l'anno 1998 = 1,60	per l'anno 1997 = 1,64	per l'anno 1996 = 1,69
per l'anno 1995 = 1,74	per l'anno 1994 = 1,79	per l'anno 1993 = 1,83
per l'anno 1992 = 1,85	per l'anno 1991 = 1,88	per l'anno 1990 = 1,97
per l'anno 1989 = 2,06	per l'anno 1988 = 2,15	per l'anno 1987 = 2,33
per l'anno 1986 = 2,51	per l'anno 1985 = 2,69	per l'anno 1984 = 2,87
per l'anno 1983 = 3,05	per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,23	

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 6 maggio 2019

Il Direttore Generale delle Finanze
Fabrizia Lapecorella